



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 581 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Over Security S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso il procuratore in Salerno, c.so Garibaldi, 103;

contro

U.T.G. - Prefettura di Avellino; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;

per l'annullamento

quanto al ricorso originario:

del decreto prot. n. 14/16A/PA dell'8-4-2011, a firma del Prefetto di Avellino, di revoca della licenza di p.s. per l'attività di vigilanza;

della informativa antimafia interdittiva dell'UTG di Avellino prot. n. 18771/12.A/AREA 1 del 7-4-2011, in danno della società ricorrente e del suo legale rappresentante;

ove occorra, della nota del Prefetto di Napoli prot. n. I/20744/AREA 1 /TER/OSP del 14-4-2010;

della nota del Prefetto di Avellino del 30-4-2010;

della nota prot. n. 283319/10 del 20-5-2010 del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino;

della nota cat. Q 2 /2/Art 10 del 24-5-2010 della Questura di Avellino;

della nota Cat. Q 2 /ANT/BN del 24-6-2010 della Questura di Caserta;

della nota dell'UTG di Avellino del 26-4-2010;

della nota dell'UTG di Napoli del 31-5-2010; della nota dell'UTG di Avellino dell'8-9-2010;

della nota Cat. Q.2/2/ANT.10/3 dell'11-10-2010 della Questura di Avellino; della nota del 17-11-2010 del Comando Provinciale CC di Avellino; della nota Cat. Q2/2/ANT BN del 6-11-2010 della Questura di Caserta;

della nota dell'UTG di Avellino del 3-1-2011 di richiesta di ulteriori accertamenti;

della nota del comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino del 17-2-2011;

della nota del Comando Provinciale dei CC di Avellino dell'11-3-2011;

delle note della Questura di Avellino del 6-4- e del 7-4-2011;

ove occorra, dell'informativa interdittiva antimafia del 6-4-2010 dell'UTG di Napoli in danno di International Security Services spa e del verbale di GIA dell'UTG di Napoli del 25-3-2010;

ove occorra, dell'informativa interdittiva antimafia dell'UTG di Napoli del 20-12-2010 in danno di Mondial

Security srl e del verbale GIA dell'UTG di Napoli del 20-4-2010;
della nota della Questura di Avellino del 28-7-2009;
di ogni altro atto presupposto, connesso o collegato;
quanto all'atto di motivi aggiunti:
della Relazione prot. n. 18771/12°1/AREA 1 del Prefetto di Avellino del 9-2-2012, con la quale si è confermata l'informativa antimafia controversa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 11-4-2011 e depositato il 12-4-2011 la Società Over Security s.r.l. impugnava dinanzi a questo tribunale Amministrativo Regionale i provvedimenti in epigrafe specificati, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.

Le doglianze di parte ricorrente si incentravano, in particolare, sulla informativa interdittiva dell'UTG di Avellino prot. n. 18771/12.A/AREA 1 del 7-4-2011, oggetto di articolate e molteplici censure.

Tale atto, invero, aveva fondato, in via esclusiva, l'ulteriore provvedimento impugnato, costituito dal decreto (prot. n. 14/16°/P.A., in data 8-4-2011) di revoca della licenza per svolgere servizi di vigilanza nella Provincia di Avellino (prot. n. 1561/16°/P.A. del 14-1-2010).

Denunciava: 1) Violazione di legge (artt. 3 e 7 l. n. 241/1990 in relazione agli artt. 10, c.7 e 9 dpr n. 252/1998 e 1 septies d.l. 629/82; 2) Violazione di legge (art. 4 d.lgs. 490/94 e art. 10 dpr n. 252/1998) – eccesso di potere per difetto di motivazione e del presupposto, per arbitrarietà, travisamento e iniquità) – violazione di legge (art. 21 l. n. 1034/1971; 3) Violazione di legge (art. 4 d.lgs. n. 490/94 e 10 dpr n. 252/1998) – eccesso di potere (difetto di motivazione , di istruttorie e del presupposto, arbitrarietà, sviamento ed iniquità) – violazione dell'art. 21 l. n. 1034/1971

Con ordinanza del 12-12-2011 il Tribunale, sulla base degli elementi acquisiti in corso di causa, onerava la Prefettura di Avellino di incumbenti istruttori, ai quali si dava riscontro con la relazione prefettizia prot. n. 18771/12A1/AREA 1 del 9 febbraio 2012, in cui si concludeva che i fatti e le circostanze menzionate nella relazione sintetica, prot. n. 416/62 in data 3-10-2011, del Comando Nucleo Investigativo dei CC di Castello di Cisterna non avevano alcuna valenza idonea a scalfire il supporto motivazionale della adottata informativa interdittiva.

Avverso tale atto parte ricorrente produceva motivi aggiunti, notificati il 23-2-2012 e depositati il 28-12-2012 , deducendo: violazione dell'obbligo a provvedere – elusione delle ordinanze istruttorie – violazione di legge (art. 4 d.l. 490/94, art. 10, c. 7 e 8 dpr n. 252/1998 in relazione all'art. 3 della legge n. 241/1990 ed agli artt. 2727 e 2729 c.c.) - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per travisamento, arbitrarietà e sviamento.

La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all'udienza del 10-5- 2012.

DIRITTO

Le informative antimafia sono state ricondotte dall' orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia , a tre tipi o categorie: quelle ricognitive di cause di per sé interdittive di cui all'articolo 4, comma 4, del d.lgs. n. 490/1994, con le quali le Prefetture comunicano alle amministrazioni richiedenti le cause di divieto di rilascio di licenze, concessioni, iscrizioni , erogazioni , nonché le cause di esclusione dai contratti conseguenti a provvedimenti giudiziari; le informative immediatamente interdittive di cui all'articolo 10, comma 7 lett. c) del dpr n. 252/1998, la cui efficacia deriva da una valutazione del Prefetto relativa alla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa conseguente agli accertamenti da tale organo disposti; le informative supplementari o atipiche, di cui all'articolo 1 septies del d.l. n. 629/1982, la cui efficacia interdittiva discende da una valutazione autonoma e discrezionale dell'Amministrazione destinataria di esse.

Nella fattispecie in esame trattasi di una informativa prefettizia "tipica", riferibile alla seconda delle ricordate tipologie, istituto giuridico del quale, ai fini della corretta definizione della presente controversia, è opportuno richiamare , in primis, i contenuti della normativa di riferimento e, quindi, l'elaborazione giurisprudenziale nel tempo affermatasi.

1. La normativa -Il comma 4 dell'articolo 4 del d.lgs. n. 490/1994 dispone che "il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti ... le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'Interno, dispone le necessarie verifiche nell'ambito della Provincia e, ove occorra, richiede ai prefetti competenti che le stesse siano effettuate nelle rispettive province"

Di poi, l'articolo 10 del dpr n. 252/1998 prevede, al comma 2, che "quando , a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni". Il successivo comma 7 chiarisce che "Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte : a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli artt. 629, 644, 648 bis e 648 ter del codice penale o dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale; b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2 bis, 2 ter, 3 bis e 3 quater della legge 31 maggio 1965, n. 575; c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'Interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia". Il comma 8 aggiunge che "la prefettura competente estende gli accertamenti pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa e , anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito delle informazioni al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa".

L'istituto risulta oggi essere stato rimodulato dal d.lgs. 6-9-2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13-8-2010 n. 136", e pertanto, disciplinato dagli articoli 84 e ss. del richiamato testo normativo, norme che, peraltro, sostanzialmente confermano l'impianto delineato dalla previgente normativa.

Giova, al riguardo, richiamare i contenuti dell'articolo 84 del suddetto decreto legislativo, il quale così dispone: "

1. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.
2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza,

di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.

3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 7, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4.

4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 353, 353 bis, 629, 640 bis, 644, 648 bis, 648 ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12 quinquies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;

c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;

d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accertamento e di accesso delegati dal Ministro dell'Interno ai sensi del decreto legge 6 settembre 1982 n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1992, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;

e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);

f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e c), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità personali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia".

2. La giurisprudenza- La lettura della nuova disposizione evidenzia, dunque, rispetto all'originaria disciplina normativa, aggiunte ed integrazioni volte, in tutta evidenza, al rafforzamento della finalità di contrasto alla criminalità organizzata dell'istituto, onde possono ritenersi tuttora validi (e, di seguito, sinteticamente, esposti) i principi che nel tempo la giurisprudenza ha elaborato in materia.

Va premesso che la valutazione riservata al Prefetto è espressione di ampia discrezionalità, onde può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (cfr. Cons. Stato, III; 14-9-2011, n. 5130; 19-1-2012, n. 254); il controllo in sede giurisdizionale può attestarsi, quindi, nei limiti della assenza di eventuali vizi della funzione che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere quanto alla completezza dei dati acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti ed alla logicità delle conclusioni (cfr. Cons. Stato, V, 1-10-2010, n. 7260).

L'informativa prefettizia antimafia "tipica" costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, III; 14-9-2011, n. 5130; III, 19-1-2011, n. 254), configurandosi come tipica misura cautelare di polizia,

preventiva ed interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale (cfr. Tar Campania, Napoli, I, 3-5-2012, n. 2016).

Come tale, essa, prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti di soggetti che, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal prefetto territorialmente competente (cfr. Cons.Stato, III, n. 5130/2011 e n. 254/2012 cit.; Tar Piemonte, I, 2-4-2012, n. 373).

Ai fini della sua legittima adozione, dunque, non occorre la prova di fatti di reato, né la prova della effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa né la prova del reale condizionamento delle scelte dell'impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi (TAR Campania, n. 2016/2012, cit.; Tar Lazio, I, 6-12-2010, n. 35388); essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sulla esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazioni malavitose e, quindi, nel condizionamento in atto dell'attività di impresa.

2.1. Quanto ai parametri di legittimità del provvedimento, si afferma, pertanto, che non occorre che sia provata l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, essendo, invece, sufficiente, secondo un giudizio prognostico, latamente discrezionale, la mera possibilità di interferenza della criminalità organizzata (cfr. Cons. Stato, III, 6-9-2011, n. 5019; Tar Campania, I, 17-6-2011, n. 3242), richiedendosi la concomitanza di un quadro di oggettiva rilevanza dal quale desumere elementi che, secondo un giudizio probabilistico, o anche secondo comune esperienza, possano far presumere non una attuale ingerenza delle organizzazioni mafiose negli affari, ma una effettiva possibilità che tale ingerenza sussista o possa sussistere (cfr. Tar Calabria, Reggio Calabria, I, 1-2-2012, n. 91). Si ritiene, invero, sufficiente il "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato (Cons. Stato, IV, 30-5-2005, n. 2796 e 13-10-2003, n. 6187).

La misura interdittiva, di conseguenza, può essere legittimamente sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza della criminalità organizzata nella attività imprenditoriale (cfr. Cons. Stato, III, n. 254/2012 e n. 5019/2011, cit.), costituendo presupposto sufficiente la rilevazione di elementi indizianti idonei a configurare nell'attualità l'oggettiva e qualificata probabilità del tentativo di infiltrazione mafiosa per il condizionamento dell'attività di impresa pur senza attingere il grado di prova proprio dell'accertamento penale (Cons. Stato, VI, 27-7-2011, n. 4468); non è, invero, ritenuto necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per provare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l'interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziaro e con l'ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo (Cons. Stato, III, n. 254/2012, cit.).

Ferma, dunque, la sufficienza (nei sensi sopra esposti) di meri elementi sintomatici ed indiziari a sorreggere la legittimità della interdittiva antimafia, va rilevato che la giurisprudenza ne ha ulteriormente precisato (e così delimitato) l'ambito di rilevanza, dovendosi comunque ragionevolmente contemperare la finalità di tutela preventiva dell'istituto con esigenze di tutela del principio di legalità, di certezza del diritto e dei valori costituzionalmente rilevanti (libertà di iniziativa economica privata) da esso incisi.

Si è, di conseguenza, affermato:

-che non possono ritenersi sufficienti il solo sospetto o mere congetture prive di alcun riscontro fattuale;

-che occorre, invece, l'individuazione e l'estemazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente

sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto dell'impresa con la pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, III, n. 5130/2011, Tar Campania, I, n. 2016/2012, Tar Piemonte, I, n. 373/2012, cit.);

-che, invero, la necessaria coerenza costituzionale di tale forma avanzata di tutela impone di non prescindere da un riscontro oggettivo dell'intuizione prognostica, risultando doverosa la oggettiva individuazione di un coerente, ancorchè non perfezionato, quadro indiziario, idoneo a supportare il paventato pericolo di inquinamento camorristico (cfr. Cons. Stato, III, 9-5-2012, n. 2678);

-che gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente o atomisticamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata (cfr. Cons. Stato, III, n. 254/2012; n. 5995/2011; n. 5130/2011; n. 5019/2011) e nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri (Tar Campania, Napoli, I, 17-6-2011, n. 3242).

2.2. Il richiamo - operato dalla citata giurisprudenza - alla necessaria presenza di un quadro indiziario ed alla coerenza ed idoneità dello stesso , riveniente dalla necessità di riscontrare la compatibilità costituzionale dell'istituto in ragione della avanzata soglia di anticipazione di tutela del bene giuridico protetto in esso presente, induce il Tribunale ad ulteriori precisazioni.

L'utilizzazione dello strumento indiziario richiede il rispetto dei parametri di validità dello stesso concordemente riconosciuti.

Il riferimento alla necessità di un “ quadro” indiziario ed alla valutazione unitaria e non atomistica costituisce, pertanto, conferma della regola generale secondo cui gli indizi devono essere precisi e concordanti.

Dunque, non appare sufficiente un unico elemento di fatto dalla valenza non direttamente ed immediatamente probatoria, ma occorre la pluralità di essi.

Di poi, tali elementi devono essere concordanti, cioè condurre, nella loro valenza induttiva, alla medesima conclusione, corroborandone la bontà, sia pure nella sua valenza possibilistica e probabilistica.

In buona sostanza, la valutazione sulla esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa deve essere fondata su plurimi elementi di fatto che logicamente e ragionevolmente vanno nella medesima direzione, così fondando una conclusione sulla configurabilità in concreto di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Va, peraltro , sottolineato che la legittimità di tale conclusione non è in assoluto e sempre esclusa dalla esistenza, nella vicenda oggetto di valutazione, di elementi di segno opposto ovvero di dubbia connotazione. E', però, in tutta evidenza necessario che questi ultimi siano isolati, di contenuto e valenza non rilevante, assolutamente minoritari, sia quantitativamente che qualitativamente, rispetto a quelli che inducono a conclusioni positive circa la presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

L'esistenza di fattori dissonanti obbliga, peraltro, l'amministrazione ad approfondimenti istruttori e, comunque, ad una ponderazione più attenta ed approfondita del residuo quadro indiziario a disposizione, al fine di confermarne (con adeguata esternazione) la valenza verso la conclusione interdittiva, attraverso una analisi che tenga conto (e dia adeguatamente ragione) non solo della sua rilevanza positiva ma anche dei motivi per i quali esso non è vinto o posto incisivamente in discussione dall'elemento di segno contrario.

Le sopra esposte considerazioni in ordine ai necessari contenuti e caratteri del quadro indiziario sufficiente ed idoneo a fondare una legittima informazione interdittiva trovano significativa conferma in un ulteriore aspetto della normativa di riferimento.

Questa opera richiamo a “tentativi” di infiltrazione mafiosa.

Pur nella consapevolezza del carattere amministrativo della misura in esame, la sua spiccata valenza “anticipatoria”

della funzione di tutela del bene protetto e la già evidenziata rilevante incidenza su valori costituzionalmente tutelati inducono il Tribunale a ritenere pertinente, nella esegesi del citato dato normativo, anche il riferimento agli elementi che connotano il “tentativo” nel diritto penale.

La ratio garantista, tendente, nel rispetto del principio costituzionale di offensività, alla individuazione di una indefettibile connotazione offensiva del fatto verso il bene giuridico protetto (sia pur sub specie di mero pericolo) – e ciò a giustificazione della limitazione della altrui libertà – appare, invero, comune ad entrambi gli istituti.

Orbene, l’articolo 56 del codice penale connota il tentativo in termini di “idoneità” ed univocità” degli atti.

L’idoneità evidenzia l’adeguatezza degli atti alla realizzazione del risultato, ovvero la capacità degli stessi di causare o favorire la realizzazione; la univocità di direzione ne connota, invece, un grado di sviluppo che lascia verosimilmente prevedere la realizzazione del risultato medesimo.

Riassumendo e sintetizzando le esposte considerazioni, va, dunque, affermato, ai fini della legittima adozione di una interdittiva antimafia, che:

-l’amministrazione deve compiere una istruttoria completa e non parziale, attraverso l’acquisizione e la valutazione di tutti gli elementi fattuali esistenti ed a disposizione, al fine di verificare l’esistenza di un quadro indiziario idoneo ed adeguato a supportare un giudizio di esistenza (certa o probabile) di tentativi di infiltrazione mafiosa;

-il richiamato requisito della completezza dell’istruttoria comporta che debba esservi esame della totalità dei dati fattuali a disposizione, che è necessaria la valutazione di tutti gli elementi esistenti nella attualità, che, ove vengono considerati fatti risalenti nel tempo, tale circostanza impone un doveroso approfondimento che ne giustifichi la utilizzazione attuale per la mancanza di rilevanti elementi di novità atti ad inficiarne la portata, che, ove emergano elementi nuovi, questi devono essere necessariamente oggetto di valutazione;

-i dati fattuali costituenti il quadro indiziario devono essere plurimi e concordanti in relazione alla conclusione interdittiva;

-l’esistenza di elementi dissonanti o di segno contrario non esclude, di per sé sola, la legittimità della conclusione interdittiva, ma impone comunque un valutazione più approfondita dei dati a disposizione;

-in particolare, la presenza di elementi di segno contrario, non esclude l’esistenza di un quadro indiziario concordante tutte le volte in cui essi siano di scarsa rilevanza e risultino comunque vinti dal peso preponderante, quantitativo e qualitativo, degli altri a disposizione dell’amministrazione.

2.3 La necessaria esistenza di un quadro indiziario idoneo ed adeguato, quale presupposto per la legittima adozione di una interdittiva antimafia, richiede al Collegio un ulteriore approfondimento in ordine alle questioni relative alla risaleza temporale dei dati fattuali utilizzati, alla rilevanza delle sopravvenienze ed alla efficacia temporale delle interdittive antimafia.

L’articolo 2, comma 1, del dpr 3-6-1998, n. 252 ha stabilito che “La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti”.

Oggi l’articolo 86 del d.lgs. n. 159/2001 prevede, al comma 1, che “la comunicazione antimafia è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti”; il successivo comma 2 dispone che “ L’informazione antimafia è utilizzabile per un periodo di dodici mesi dalla data del rilascio, qualora non siano intervenuti mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto dell’informazione. Esso è utilizzabile anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti “.

Al riguardo, la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, VI, 30-12-2011, n. 7002; V, 28-2-2006, n.851; V, 12-6-2007, n.3126) ha avuto modo di affermare che l’attualità dei fatti e del rischio, che deriva dall’emersione di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in organismi imprenditoriali, va intesa nel senso che, se non vi sono fatti

nuovi rispetto ad una precedente valutazione di presenza di tentativi siffatti, non è ragionevole, per ciò solo, concludere per il suo venir meno.

Non si deve, invero, dimenticare che la ratio delle disposizioni normative in materia riflette non già una funzione sanzionatoria, ma di prevenzione, finalizzata a costituire efficaci argini alla penetrazione criminale negli appalti pubblici. E' perciò ragionevole, e conforme a proporzionalità, considerare a questi fini che la situazione di rischio di infiltrazioni, che non è costituita ma solo manifestata da singoli e rilevati episodi, si può considerare davvero fugata non già per il mero e formale successivo trascorrere di un breve lasso di tempo dall'ultima verifica fatta, quanto per la necessità che siano sopravvenuti e accertati fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare dei soggetti cui era stato collegato il pericolo, che persuasivamente e fattivamente dimostri un avvenuto discostamento dalla situazione prima rilevata.

E' stato, pure, sottolineato (cfr. Tar Campania, Napoli, I, 8-4-2010, n. 1835) che, se è vero che determinati accadimenti non possono, in linea di principio, rappresentare dei vincoli ostativi permanenti al reinserimento dell'impresa colpita da precedente interdittiva, è altresì vero che il mero trascorrere del tempo non può in quanto tale automaticamente fungere da fattore di riabilitazione.

Ciò può ritenersi di certo in situazioni in cui il periodo di tempo che si colloca tra l'evento indiziario e la sua rilevazione sia effettivamente tale da neutralizzare la sintomaticità, come si verifica ad esempio in relazione ad eventi passati rispetto ai quali il nesso di causalità indiziante appare non più sussistente perché è mutato l'assetto societario o è venuta meno la pericolosità del gruppo criminale ritenuto contiguo all'impresa.

Invece, nella ipotesi in cui gli indizi adottati, sebbene non attuali ratione temporis, ma comunque non eccessivamente lontani, esprimano una non lieve compromissione rispetto ad ambienti o logiche malavitose, rispetto alle quali, nonostante il trascorrere del tempo, non sia fornita alcuna riprova di una successiva dissociazione, non vi è ragione di ritenere implausibile una valutazione di permanenza di una condizione di contiguità mafiosa.

Dai richiamati principi sono stati, poi, ricavati, importanti corollari:

-la previsione normativa (art. 2, comma 1, del dpr 3-6-1998, n. 252 ; oggi, art. 86, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159/2011), affermando la limitata utilizzabilità temporale della documentazione antimafia, intende riferirsi ai soli casi di documentazioni negative, vale a dire che attestino che non risultano infiltrazioni della criminalità organizzata, e non già anche ai casi di documentazioni positive, le quali conservano la loro capacità interdittiva anche oltre quel termine (cfr. Cons. Stato, VI, n. 7002/2011, cit.);

-la valenza interdittiva nell'attualità di un precedente accertamento non è scalfito da sopravvenienze meramente formali, obiettivamente non comprovanti un reale e sostanziale discostamento da ambienti e logiche malavitose, quali il mero trasferimento di sede ovvero il trasferimento di quote ad un familiare (cfr. Consiglio di Stato, VI, 20-5-2011, n. 2996); sul punto va, in particolare rilevato che la sopravvenuta normativa, con evidente intento dissuasivo al loro ricorso, ha trasformato tali elementi sopravvenuti da meri elementi irrilevanti ad *excludendum* in fattori positivi da cui ricavare la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (si veda l'art. 84, comma 4, lett. f, del d.lgs. n. 159/2011).

3. Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra illustrati, può a questo punto procedersi alla disamina della fattispecie concreta portata all'esame del Tribunale ed alla definizione della presente controversia.

Ritiene in primo luogo il Tribunale che non si rilevano profili di illegittimità, rientranti nei poteri di cognizione di questo giudice, nella valutazione, operata dal Prefetto di Avellino, di riconducibilità della società destinataria del provvedimento impugnato ai fratelli Buglione.

Come in precedenza chiarito nella operata ricostruzione dell'istituto della interdittiva antimafia "tipica" (paragrafi

2., 2.1., 2.2., ai quali si rinvia) , non è necessario che il provvedimento sia supportato da elementi aventi il carattere di prova, ben potendo lo stesso fondarsi su fatti e vicende aventi valore sintomatico ed indiziario.

Si è , di conseguenza, affermata la sufficienza di un coerente quadro indiziario, composto da plurimi, specifici ed individuati elementi di fatto, i quali inducano, in una valutazione complessiva (non separata ed atomistica) degli stessi, a supportare ragionevolmente e logicamente la conclusione estemata.

Orbene , nella fattispecie in esame la ritenuta riferibilità della società ricorrente ai fratelli Buglione appare supportata da elementi plurimi e concordanti, i quali, unitariamente considerati, appaiono idonei a costituire un quadro indiziario rispondente alle regole giurisprudenziali innanzi richiamate.

Ed, invero, l'assunta situazione non risulta fondata su meri sospetti e congetture, ma su elementi fattuali, evidenziandosi pure che non è il solo ed isolato legame parentale – notoriamente di per sé insufficiente - a giustificare il riferimento alla “holding Buglione”.

Essa, invero, è basata dalle seguenti circostanze:

-rapporto di affinità tra la sig.ra Pasqualina Caliendo, socio della Over Security srl, ed il signor Buglione Carlo;

-l'amministratore della Over Security, sig. Raimondo Ruggiero, già risultava socio e guardia giurata dell'istituto Mondial Security, di cui è socio di maggioranza il sig. Buglione Carlo.

I richiamati elementi fattuali (in particolare, la presenza nella compagine sociale di soggetti legati alla famiglia da rapporti parentali, l'estrazione e la provenienza professionale dei soggetti muniti del potere di amministrazione), dunque, mostrano rilevanti collegamenti con la famiglia Buglione.

Pertanto, in assenza di elementi oggettivi e sostanziali di segno contrario, denotanti una stabile e risalente autonomia e solidità economico-finanziaria dei soggetti formalmente coinvolti , non appare illogica la valutazione indiziaria di riferibilità dell'impresa ai signori Buglione.

Non è, di poi, configurabile illegittimità della interdittiva oggetto di impugnazione per la mera circostanza di aver posto a base della valutazione ostativa le pregresse interdittive antimafia del Prefetto di Napoli, prot. n. I/5265/Area 1/Ter.O.S.P., assunta in data 6 aprile 2010 nei confronti della società International Security Service s.p.a., e prot. n. I/12625/Area 1 Ter/O.S.P. del 20-12-2010, in quanto risalenti ad oltre un semestre precedente rispetto all'adozione del provvedimento in esame ed in tal modo violativa del termine di validità di cui all'articolo 2, comma 1, del dpr n. 252/1998.

Come si è avuto modo di esporre diffusamente nel precedente paragrafo 2.3., la situazione di rischio di infiltrazioni non si può considerare fugata per il mero e formale trascorrere del tempo da una precedente verifica fatta, occorrendo invece la sopravvenienza e l'accertamento di fatti positivi che diano conto di un oggettivo e reale discostamento dalla situazione in precedenza rilevata.

Di conseguenza, nel caso in cui il quadro indiziario addotto, sebbene non attuale ratione temporis, esprima una non lieve compromissione con ambienti o logiche malavitose, rispetto a cui , nonostante il trascorrere del tempo, non sia fornita riprova di una successiva dissociazione, non vi è ragione di ritenere implausibile una valutazione di permanenza di una contiguità mafiosa

Il dato normativo contenuto nell'articolo 2 del dpr n. 252/1998 (oggi, art. 86, commi 1 e 2 , del d.lgs. n. 159/2011), affermando la limitata utilizzabilità temporale della documentazione antimafia, dunque, come chiarito dal Supremo Consesso della giustizia amministrativa (cfr. Cons. Stato, VI, n. 7002/2011, cit.) si riferisce solo ai casi di documentazioni negative (le quali attestino che non sussistono tentativi di infiltrazioni mafiose) e non anche alle ipotesi (come quella in esame) di documentazioni positive, che conservano quindi la loro capacità interdittiva anche oltre quel termine.

Pertanto, il mero decorso del termine semestrale di legge non è di per sé ostativo alla utilizzabilità di un pregresso

accertamento interdittivo.

Ciò posto, va, peraltro, evidenziato che nella fattispecie in esame, non vi è, rispetto a quanto acclarato e disposto dal Prefetto di Napoli in data 6 aprile 2010 e 20 dicembre 2010 nei confronti della International Security Service s.p.a. e della Mondial Security s.r.l., esclusivamente il mero (e non rilevante) decorso del tempo, ma vi è sopravvenienza di fatti e circostanze nuovi, i quali andavano fatti oggetto, a giudizio del Collegio, di approfondita istruttoria ed adeguata valutazione, onde verificare, nell'attualità, la permanenza di un giudizio interdittivo anche nei confronti delle società destinatarie del provvedimento impugnato.

Sotto tale profilo, l'informativa antimafia oggetto del presente giudizio è affetta dai denunziati profili di illegittimità.

E' stato in precedenza chiarito (v. paragrafo 2.2., al quale si rinvia) che il riferimento, operato dalla giurisprudenza, alla necessità di un "quadro" indiziario ed alla valutazione unitaria e non atomistica richiede la presenza di indizi plurimi, precisi e concordanti; tali, cioè, da condurre, nella loro valenza induttiva, alla medesima conclusione, corroborandone la bontà, sia pure nella sua valenza possibilistica e probabilistica.

La valutazione sulla esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa deve, dunque, essere fondata su plurimi elementi di fatto che logicamente e ragionevolmente vanno nella medesima direzione, così fondando una conclusione sulla configurabilità in concreto di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Pur sottolineandosi che la legittimità di tale conclusione non è in assoluto e sempre esclusa dalla esistenza, nella vicenda oggetto di valutazione, di elementi di segno opposto ovvero di dubbia connotazione, va evidenziato che, a tal fine, questi ultimi debbano essere isolati, di contenuto e valenza non rilevante, assolutamente minoritari, sia quantitativamente che qualitativamente, rispetto a quelli che inducono a conclusioni positive circa la presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa; chiarendosi, pure, che l'esistenza (o la sopravvenienza) di fattori dissonanti obbliga l'amministrazione ad approfondimenti istruttori e, comunque, ad una ponderazione più attenta ed approfondita del residuo quadro indiziario a disposizione, al fine di confermare (con adeguata esternazione) la valenza verso la conclusione interdittiva, attraverso una analisi che tenga conto (e dia adeguatamente ragione) non solo della sua rilevanza positiva ma anche dei motivi per i quali esso non è vinto o posto incisivamente in discussione dall'elemento di segno contrario.

Invero, è stato più sopra sottolineato che:

-l'amministrazione deve compiere una istruttoria completa e non parziale, attraverso l'acquisizione e la valutazione di tutti gli elementi fattuali esistenti e a disposizione;

-il richiamato requisito di completezza dell'istruttoria richiede che debba esservi esame della totalità dei dati fattuali a disposizione, che è necessaria la valutazione di tutti gli elementi esistenti nell'attualità, che, ove vengano considerati fatti risalenti nel tempo, tale circostanza impone un doveroso approfondimento che ne giustifichi la utilizzazione attuale per la mancanza di rilevanti elementi di novità atti ad inficiarne la portata, che, ove emergano elementi nuovi, questi devono essere necessariamente oggetto di valutazione.

Ciò posto, va rilevato che la interdittiva antimafia del Prefetto di Avellino, assunta in data 7 aprile 2011, pone a fondamento della determinazione assunta, tra gli altri, gli elementi desumibili dalle interdittive antimafia adottate dal Prefetto di Napoli in data 6 aprile 2010 nei confronti della International Security Service ed in data 20 dicembre 2010 nei confronti della Mondial Security, atti dalla cui lettura emerge il convincimento, in capo alla autorità procedente, della esistenza di una holding facente capo ai tre fratelli Buglione (Antonio, Carlo, Carmine).

Di poi, gli atti e le acquisizioni del procedimento che ha condotto alla emanazione della interdittiva del Prefetto di Avellino, oggetto del presente giudizio, sono stati posti in essere in un arco temporale che va dal 14 aprile 2010 (data di trasmissione al Prefetto di Avellino della interdittiva nei confronti della I.I.S.) al 7 aprile 2011 (epoca di

adozione del provvedimento conclusivo).

Orbene, osserva il Collegio che dalla documentazione prodotta in giudizio ed, in particolare, dal rapporto del Nucleo Investigativo dei Carabinieri – Gruppo Castello di Cisterna del 3 ottobre 2001 (“annotazione sintetica delle attività di indagine” facente seguito a numerose note trasmesse dalla DDA presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli dal 13-9-2010 al 5-11-2010), emerge la verifica, nel suddetto arco temporale ed in epoca precedente, di fatti e circostanze rilevanti ai fini della valutazione relativa alla sussistenza di tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

Invero, in esso si dà conto:

-delle vicende relative al sequestro del sig. Antonio Buglione, uno dei tre fratelli Buglione, consumato in data 12-9-2010;

-dell'accertamento in ordine al fatto che il predetto è stato vittima di un sequestro di persona a scopo di estorsione, trovando smentita la originaria ipotesi investigativa secondo la quale il “ sequestro era tutta una montatura ovvero che era stato posto in essere perché il sequestrato non aveva restituito alla camorra locale il denaro, proveniente da affari illeciti, che lo stesso riciclava per loro conto, ripulendolo attraverso l'immissione nelle società dal sequestrato gestite”;

-del monitoraggio delle utenze telefoniche in uso al sequestrato, ai suoi familiari ed agli amici ed ai collaboratori più stretti durante il periodo delle indagini (pag. 12) nonché della circostanza che le utenze del Buglione Antonio e la sua autovettura risultavano già oggetto di intercettazioni telefoniche ed ambientali operate dal G.I.CO. della G.d F. di Napoli (pag. 2), elementi questi che hanno verosimilmente consentito una concreta verifica dei contatti avuti e delle attività svolte dai fratelli Buglione;

-della attività di collaborazione con le forze dell'ordine e di contrapposizione alla criminalità organizzata posta in essere dal Buglione attraverso la denuncia, a seguito di tentata estorsione, nei confronti di soggetti vicini al clan Fabbrocino, nonché in virtù del fatto che il predetto “nell'ultimo anno ha contribuito, con le sue dichiarazioni e confidenze, alla disarticolazione dei clan operanti nell'agro nolano ...”.

Risulta, inoltre, la sottoposizione dei fratelli Buglione, a seguito del citato sequestro di persona, ad un programma di protezione (vigilanza dinamica H 24), dato anche questo dimostrativo di un operato controllo su di essi da parte delle forze dell'ordine e della esistenza di esiti in proposito rilevanti.

I richiamati dati fattuali, sopravvenuti rispetto al quadro indiziario posto a base della valutazione interdittiva operata dal Prefetto di Napoli, appaiono al Tribunale nel loro complesso rilevanti ai fini del giudizio sulla sussistenza (rectius, sulla permanenza nella attualità) di tentativi di infiltrazione mafiosa e, dunque, conformemente ai principi sopra esposti, da valutare necessariamente da parte dell'autorità amministrativa preposta all'atto della adozione della informativa; tanto sia in considerazione della loro prossimità temporale alla data di emissione del provvedimento in questa sede gravato sia in relazione alla loro attinenza al giudizio di permeabilità da parte della criminalità organizzata, evidenziando pure che lo stretto collegamento ipotizzato tra i germani Buglione nella gestione dei loro affari rende significative e non trascurabili anche circostanze specificamente riguardanti la sola persona del signor Antonio Buglione, attesa la ritenuta comunanza di interessi e di attività.

Tali dati fattuali, inoltre, risultano plurimi e, dunque, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, di carattere non assolutamente minoritario rispetto a quelli indicati nelle interdittive del Prefetto di Napoli a fondamento della ritenuta permeabilità da parte della criminalità organizzata.

Essi, pertanto, anche in considerazione della risalenza delle vicende richiamate nelle prefate interdittive partenopee (si rammenta che, a mente della giurisprudenza sopra citata, la risalenza dei fatti non esclude ex se la legittimità della determinazione interdittiva purchè non sopravvengano fatti positivi nuovi che rivelino un discostamento

dalla situazione in precedenza rilevata) andavano fatti oggetto, con le forme tipiche del procedimento della informativa antimafia, di un doveroso approfondimento istruttorio e di adeguata valutazione, che nella specie sono mancati.

Ed, invero, non è in primo luogo idonea a superare la convinzione in tal senso espressa dal Tribunale la sopravvenuta relazione del 14-10-2011 del Comandante del Gruppo CC di Castello di Cisterna, prodotta in giudizio.

Invero, gli elementi nuovi sopra richiamati mantengono comunque la loro rilevanza ai fini del doveroso approfondimento istruttorio (alla ricerca, evidentemente, di dati fattuali, di segno contrario, che li neutralizzino) e della loro adeguata valutazione, in considerazione del soggetto autore del rapporto del 3-10-2011, del fatto che questo rappresenta pure circostanze ulteriori rispetto all'episodio del sequestro (v. parte finale di esso) e della circostanza che la richiamata relazione del 14-10-2011 non introduce nuovi e diversi dati di valutazione rispetto alla originaria determinazione ostantiva.

Allo stesso modo , non risultano, a giudizio del Tribunale, sufficienti allo scopo le argomentazioni espresse dal Prefetto di Avellino nella relazione prot. n. 18771/12°1/AREA 1 del 9-2-2012, assunta a seguito della ordinanza collegiale del 9-2-2012.

Quanto alla affermata mancata conoscenza delle sopravvenienze sopra descritte al momento della adozione della interdittiva oggetto del presente giudizio, rileva il Tribunale che essa non ne esclude la oggettiva esistenza e, dunque, non è idonea ad elidere il vizio di difetto di istruttoria ove le suddette emergenze, in quanto componenti del dato fattuale presente nella attualità (oggetto di doverosa considerazione), non risultino essere state tema di esame e di valutazione da parte dell'autorità amministrativa.

Le stesse, invero, in quanto materia della attività di accertamento della polizia giudiziaria, risultano note o comunque conoscibili ai soggetti, appartenenti alle Forze dell'Ordine, che partecipano al procedimento istruttorio che conduce alla adozione della informativa antimafia.

Non può , di poi, condividersi l'affermazione di irrilevanza dell'avvenuto sequestro del sig. Buglione Antonio e delle sue finalità ai fini della adottata interdittiva antimafia per non essere stata tale vicenda (ed, in particolare, la originaria tesi investigativa prospettata di una montatura ovvero di una vendetta della camorra locale) comunque posta a supporto della misura prefettizia.

Basti al riguardo evidenziare che l'avvenuto sequestro a scopo di estorsione costituisce dato da valutare obiettivamente come elemento da cui poter trarre un giudizio, in relazione alla circostanza che la famiglia Buglione è vittima di un sì grave episodio criminoso, su possibili , perduranti collegamenti della stessa con la criminalità organizzata.

Esso è, dunque, elemento fattuale nuovo, rispetto al quadro indiziario rappresentato dalle interdittive del Prefetto di Napoli, da valutare non perché (e solo perché) sia stata in precedenza utilizzata una diversa ricostruzione dell'episodio , bensì in quanto costituente sopravvenienza rilevante ai fini del giudizio sulla attuale permeabilità mafiosa della impresa.

Quanto alla affermata marginalità del monitoraggio attraverso intercettazioni e della vigilanza dinamica cui sono stati sottoposti i signori Buglione (a cagione della consapevolezza, da una parte, e della saltuarietà, dall'altra, dell'attività di controllo) , ritiene il Tribunale che l'argomentazione resa appare superficiale e non esaustiva a fondare la bontà della conclusione prefettizia.

Al riguardo , si osserva che dal richiamato rapporto del Nucleo Investigativo del 3-10-2011 (pag.2) emerge che l'utenza telefonica e l'autovettura del Buglione Antonio risultavano già in data precedente al sequestro di persona ed all'avvio delle relative indagini monitorate dal G.I.CO. della Guardia di Finanza di Napoli, onde, almeno per tale

parte, non può escludersi la genuinità delle relative risultanze, ripetesi, in alcun modo valutate.

Di poi, l'esistenza, consapevole da parte degli interessati, di un controllo da parte delle Forze di Polizia è elemento che va comunque considerato, unitamente agli altri elementi costituenti l'attuale quadro fattuale, quale possibile deterrente alla perdurante contiguità con ambienti malavitosi.

Allo stesso modo risulta affrettato e non approfondito il giudizio di irrilevanza dell'attività di denuncia di esponenti del clan Fabbrocino e di collaborazione con le Forze di Polizia nell'opera di disarticolazione delle organizzazioni criminali operanti nell'agro nolano.

La denuncia di episodi estorsivi e la collaborazione con l'autorità di polizia costituiscono fatti oggettivamente da tenere in considerazione ai fini del giudizio sulla permeabilità mafiosa dell'impresa.

La loro rilevanza "in bonis" non è esclusa per la mera e sola constatazione che essi siano stati diretti verso soggetti diversi rispetto a quelli nei cui confronti era stata in precedenza affermata l'esistenza di una contiguità, né per il solo dato che in concreto non vi sia stata testimonianza in un processo penale.

Quanto al primo aspetto, va rilevato che l'attività di denuncia e collaborazione è in sé fatto positivo, astrattamente idoneo a dare conto di un nuovo operare dei soggetti cui era stato collegato il pericolo, onde lo stesso deve essere approfonditamente valutato, in uno al complessivo residuo dato fattuale emergente, per affermare la permanenza comunque nell'attualità (nonostante esso) di una consolidata contiguità con il sodalizio criminale rispetto al quale era stata in precedenza ritenuta la vicinitas.

Non basta, dunque, la mera constatazione che la denuncia o la collaborazione riguardino altri soggetti.

Quanto al secondo aspetto, poi, è sufficiente evidenziare che l'attività di collaborazione con le Forze dell'ordine nella disarticolazione del clan Russo vi è stata concretamente ed essa emerge in tutta evidenza dai contenuti della nota prot. n. 41/5-2 di prot. 2010 del Gruppo CC Castello di Cisterna, in data 27-1-2012, della quale il Prefetto di Avellino richiama la sola parte in cui si afferma che non vi è stata testimonianza da parte di Buglione Antonio nel procedimento "Aliperti Raffaele + 80".

Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte deve, in conclusione, ritenersi la illegittimità della interdittiva antimafia dell'UTG di Avellino prot. n. 18771/12.A/AREA 1 del 7-4-2011 e, per la parte in cui possa essere ritenuta nuova interdittiva confermativa della precedente, dell'atto del Prefetto di Avellino prot. n. 18771/12A1/AREA 1 del 9 febbraio 2012.

Essi, invero, risultano affetti da istruttoria carente e supportati da motivazione non sufficiente a fondare l'esistenza attuale di un idoneo quadro indiziario di insieme in ordine al paventato pericolo di inquinamento camorristico (cfr. Cons. Stato, III, 9-5-2012, n. 2678, cit.).

Essi devono, di conseguenza, essere annullati.

Alla illegittimità della informativa interdittiva segue, per invalidità derivata, l'illegittimità del decreto prot. n. 14/16°/PA dell'8-4-2011, a firma del Prefetto di Avellino, di revoca della licenza di p.s. per l'attività di vigilanza, in quanto adottato in via esclusiva sul presupposto della determinazione ostativa prefettizia. Anche di tale provvedimento deve, pertanto, essere pronunciato l'annullamento.

In considerazione della delicatezza e della peculiarità della controversia, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la interdittiva antimafia dell'UTG di Avellino prot. n. 18771/12.A/AREA 1 del 7-4-2011 e, per la parte in cui possa

essere ritenuta nuova interdittiva confermativa della precedente, l'atto del Prefetto di Avellino prot. n. 18771/12A1/AREA 1 del 9 febbraio 2012, nonché il decreto prot. n. 14/16°/PA dell'8-4-2011 di revoca della licenza di p.s. per l'attività di vigilanza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nelle camere di consiglio dei giorni 10 maggio 2012, 5 luglio 2012, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

Giovanni Grasso, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)